

(N. 2374)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 maggio 1952
(V. Stampato N. 520-56) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MAGGIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, concernente concorso nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge «Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.» (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
30 GIUGNO 1947, N. 783.

Concorso nelle spese dovute dai Comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per collegamenti interurbani.

Art. 1.

Il concorso della metà nelle spese dovute dai Comuni per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani previsti dall'articolo 239 del Codice postale e delle telecomunicazioni, farà carico sul bilancio dello Stato quando si tratti di impianti, estensione e collegamenti telefonici riguardanti i Comuni non provvisti di telefono, situati nel territorio dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna, che saranno eseguiti negli anni 1947 e 1948.

Art. 2.

Per la corresponsione del concorso di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da stanziarsi in ragione di lire 175 milioni nell'esercizio 1947-48 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1948-49.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e negli stati di previsione della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

I Comuni, che intendono avvalersi del concorso di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno chiedere l'autorizzazione relativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 settembre 1947, precisando a quale località il Comune intende essere collegato.

Art. 4.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173 e 175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle zone nel cui territorio si trovino i Comuni che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dal presente decreto, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato.